



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

25 - 2025 - 03 - 50

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2025

Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali

## Art. 1

Classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali

1. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, al fine di dare piena attuazione alla riforma disposta con legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta fino al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È sempre fatta salva, comunque, la possibilità che il comune capoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

## Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).